



Dott. Errico Vincenti
NOTAIO

Via A. Manzoni, 14
31044 - Montebelluna (TV)
Tel. 0423/1951377
e.vincenti@notariato.it
www.notaiovincenti.it

Repertorio n.243

Raccolta n.152 =====

===== **VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE** =====

===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====

Il giorno quindici dicembre duemilaventuno (**15 dicembre 2021**), alle ore sedici e trenta minuti. =====

In Montebelluna, nel mio studio, alla Via Alessandro Manzoni n.14. =====

Innanzi a me **dott. Errico Vincenti, Notaio residente in Montebelluna**, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Treviso, senza l'assistenza di testimoni,

===== **si costituisce la signora** =====

- **BERGAMO Paola Tiziana Francesca**, nata a San Marino il 18 maggio 1963 e residente in Mirano (VE) alla via Marcuriagio n. 1/D, codice fiscale: BRG PTZ 63E58 Z130K, cittadina italiana, che dichiara di intervenire al presente verbale nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'Associazione culturale non lucrativa di utilità sociale, costituita in Italia, denominata: "**CENTRO STUDI MONTE BIANCO - MARIO BERGAMO PER DARE UN TETTO ALL'EUROPA O.N.L.U.S.**" (in sigla "**MB² O.N.L.U.S.**"), con sede in Aosta al Corso Lancieri d'Aosta n.15/q, codice fiscale 91076310076, posta elettronica certificata mb2onlus@pec.it, presso la quale domicilia per ragioni di carica. =====

Dell'**identità personale** della comparente, io notaio sono certo. =====

La signora BERGAMO Paola Tiziana Francesca, nella sua dichiarata qualità, mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea straordinaria degli associati della predetta Associazione, riunitasi in questo giorno, ora e luogo, in forma totalitaria, per deliberare sul seguente, =====

===== **ORDINE DEL GIORNO** =====

1) Adozione del nuovo Statuto dell'Associazione, conforme alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore" con contestuale variazione della denominazione dell'Associazione. =====

Io notaio, avendo aderito alla richiesta di fungere da segretario, dò atto di quanto segue: =====

Assume la Presidenza dell'assemblea, ai sensi del vigente Statuto dell'Associazione, la medesima signora BERGAMO Paola Tiziana Francesca, che consta e rileva: =

- che, nella presente adunanza, sono presenti, in proprio e per delega tutti gli associati dell'Associazione aventi diritto al voto i quali al contempo rivestono anche la carica di unici componenti del Consiglio Direttivo, intervenuti, come appositamente deciso del Consiglio Direttivo, anche mediante mezzi di telecomunicazione, come consentito dall'articolo 14 (quattordici) del vigente statuto dell'Associazione ed attestando il Presidente che i mezzi telematici concretamente impiegati da ciascun associato garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione, il loro intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto, e precisamente: =====

- **BERGAMO Paola Tiziana Francesca**, innanzi generalizzata, che partecipa all'assemblea di persona e che dichiara di intervenire oltre che in proprio anche in qualità di rappresentante di: =====

- **RAVA' Tobia**, nato a Padova il 29 marzo 1959 e residente in Mirano (VE) alla via Miranese n.42, codice fiscale: RVA TBO 59C29 G224F, cittadino italiano, giusta delega conferita alla medesima signora BERGAMO Paola Tiziana Francesca, la quale dichiara sotto la propria responsabilità che detta delega è ad oggi valida, efficace e non revocata; =====

- **GUILLION MANGILLI Vittorio Edoardo**, nato a Venezia il 28 luglio 1943 e residente in Montebelluna (TV) alla via Lauretana n.7, codice fiscale: GLL VTR 43L28 L736J, cittadino italiano, che interviene mediante collegamento da Montebelluna

(TV) in audio-video conferenza riconosciuto idoneo dallo stesso Presidente; =====

- **GAFFI Alberto**, nato a Roma il 4 dicembre 1966 ed ivi residente alla via Fogliano n.27, codice fiscale: GFF LRT 66T04 H501F, cittadino italiano, che interviene mediante collegamento da Roma in audio-video conferenza riconosciuto idoneo dallo stesso Presidente; =====

- **MONTELEONE Luigi**, nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 21 novembre 1966 e residente in Aosta alla via M. Garin n.7, codice fiscale: MNT LGU 66S21 H889Z, cittadino italiano, che interviene mediante collegamento da Aosta in audio-video conferenza riconosciuto idoneo dallo stesso Presidente; =====

- **ROSSI Piero**, nato ad Aosta il 21 marzo 1958 e residente in Pollein (AO) alla Loc. Petit-Pollein n.17, codice fiscale: RSS PRI 58C21 A326R, cittadino italiano, che interviene mediante collegamento da Aosta in audio-video conferenza riconosciuto idoneo dallo stesso Presidente; =====

- che si è proceduto alla verifica dell'attribuzione dei voti agli associati, precisando il Presidente che i medesimi presenti in proprio e per delega rappresentano n.6 (sei) voti su un totale complessivo di 6 (sei) voti. =====

Il Presidente, tutto ciò constatato, dichiara valida la delega rilasciata e la medesima regolarmente acquisita agli atti dell'Associazione, e pertanto che l'Assemblea, in proprio e per delega, essendo rappresentata l'intera compagine associativa, ai sensi di legge e del vigente Statuto associativo, è validamente costituita ed idonea a deliberare sul predetto ordine del giorno in forma totalitaria, attestando il Presidente l'inesistenza nell'Associazione dell'Organo di Controllo. =====

Passando alla trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone all'assemblea che, tenuto conto che l'Associazione non ha ancora ottenuto l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 4/12/1997, n. 460, sarebbe necessario ed opportuno approvare un nuovo testo di Statuto associativo, in totale sostituzione di quelli già adottati prima dell'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, conforme alle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo Settore", affinché l'Associazione possa richiedere l'iscrizione in via telematica nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), la cui data di avvio è stata individuata nel 23 novembre 2021 giusta decreto n.561 del 26 ottobre 2021 del Direttore Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n.269 in data 11 novembre 2021 Anno 162°. =====

Il Presidente, pertanto, presenta un nuovo testo di Statuto, con contestuale variazione della denominazione dell'Associazione culturale in "**CENTRO STUDI MONTE BIANCO - MARIO BERGAMO PER DARE UN TETTO ALL'EUROPA E.T.S.**" (IN SIGLA "**MB² E.T.S.**"). =====

Il Presidente domanda agli altri associati presenti se dovrà procedere alla lettura del testo proposto, attestando peraltro che il medesimo è conforme a quanto già discusso in occasione di incontri informali tenutisi con gli altri associati. =====

Prendono la parola gli altri associati presenti, per delega e collegati in audio-video conferenza, i quali esonerano il Presidente dalla lettura dello Statuto proposto dichiarando di conoscerne il relativo contenuto per averne già esaurientemente presa visione in precedenza. =====

Il Presidente dichiara che, in caso di approvazione della proposta, una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'Associazione sarà retta dal nuovo Statuto al quale si dovrà fare riferimento circa gli scopi, le finalità, gli organi sociali, il patrimonio e per tutto quanto concerne l'organizzazione e l'attività

dell'associazione. =====

Il Presidente, terminato il suo intervento, e nessuno richiedendo ulteriormente la parola, passa alla fase deliberativa ed attesta che l'Assemblea dell'Associazione culturale "CENTRO STUDI MONTE BIANCO - MARIO BERGAMO PER DARE UN TETTO ALL'EUROPA O.N.L.U.S." (in sigla "MB² O.N.L.U.S."), dopo breve discussione, con votazione assunta verbalmente, all'unanimità =====

===== **DELIBERA** =====

- di approvare il nuovo testo di Statuto che disciplinerà i rapporti associativi una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e conseguentemente di modificare la denominazione dell'Associazione culturale in "CENTRO STUDI MONTE BIANCO - MARIO BERGAMO PER DARE UN TETTO ALL'EUROPA E.T.S." (IN SIGLA "MB² E.T.S."); =====

- di conferire mandato al Presidente di: =====

* apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore; =====

* provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'articolo 82 del D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore". =====

Il Presidente mi consegna il nuovo testo dello Statuto dell'Associazione che al presente verbale si allega sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale. =

Il Presidente dichiara che l'Associazione non è titolare di beni per i quali è prescritta la pubblicità del cambio di intestazione. =====

Null'altro essendovi da deliberare l'Assemblea viene sciolta dal Presidente alle ore sedici e cinquantacinque minuti. =====

Le spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico dell'Associazione. =====

Ai sensi dell'art.78 della Legge n.89 del 16 febbraio 1913, sono obbligate nei confronti del sottoscritto notaio rogante, la comparente in solido con l'Associazione. =====

In ultimo la comparente, avendo i requisiti di legge, dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato avendone piena ed esatta conoscenza come mi dichiara. =====

E richiesto io notaio ho redatto il presente pubblico atto del quale ho dato lettura alla comparente che, a mia domanda, lo conferma e lo approva. =====

Dattiloscritto da me notaio su sistema elettronico e completato di mio pugno, il presente pubblico atto consta di due fogli per otto pagine fin qui e viene sottoscritto alle ore diciassette e due minuti. =====

In originale firmato da: Paola Tiziana Francesca Bergamo - Errico Vincenti (sigillo) =====

SEGUE QUANTO ALLEGATO =====



Dott. Errico Vincenti
NOTAIO

Via A. Manzoni, 14
31044 - Montebelluna (TV)
Tel. 0423/1951377
e.vincenti@notariato.it
www.notaiovincenti.it

===== Allegato "A" alla racc.n.152 =====
**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CENTRO STUDI MONTE
BIANCO - MARIO BERGAMO PER DARE UN TETTO ALL'EUROPA E.T.S."**

===== (IN SIGLA "MB² E.T.S.") =====

===== **Articolo 1 - Denominazione-sede-durata** =====

1. E' costituita ai sensi del Codice civile e del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), l'associazione culturale denominata "CENTRO STUDI MONTE BIANCO - MARIO BERGAMO PER DARE UN TETTO ALL'EUROPA E.T.S." (IN SIGLA "MB² E.T.S.") di seguito indicata anche come "Associazione", formata da cittadini italiani e stranieri, i quali intendono contribuire alla vita dell'istituzione. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. =====

2. L'Associazione ha **sede** legale nel Comune di Aosta. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Aosta non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. =====

3. Essa opera nel territorio della provincia di Aosta. =====

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in ambito provinciale. =

5. L'Associazione ha **durata** illimitata. =====

6. Il Consiglio direttivo delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. =====

===== **Articolo 2 - Attività di interesse generale** =====

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, sull'attività di volontariato e sull'amore per la cultura dei suoi Associati.

2. L'Associazione persegue, **senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti **attività di interesse generale**: =====

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del D.lgs. 117/2017. =====

===== **Articolo 3 - Finalità e attività** =====

1. L'Associazione persegue le seguenti **finalità**: =====

- la promozione del Patrimonio Culturale Europeo attraverso studi, ricerche, seminari, convegni, manifestazioni ed eventi ed ogni altra attività ritenesse opportuna al conseguimento dei suoi scopi istituzionali. =====

In particolare, la costituenda Associazione avrà quali sue finalità essenziali: =====

- l'attuazione morale della Convenzione di Faro per il patrimonio culturale europeo condiviso partendo dalle relazioni fra Francia e Italia; =====

- la produzione dei propri lavori in via preferenziale in italiano e francese; =====

- la promozione dei propri lavori in entrambe le aree linguistiche italiane e francesi.

Per il perseguimento del suo scopo istituzionale, l'Associazione si potrà avvalere di società terze, nonché della creazione, sviluppo e impiego di mezzi di comunicazione, ivi compresi quelli televisivi, radiofonici, telematici ed informatici, per l'elaborazione e la comunicazione dei linguaggi artistici e di ogni altra forma di espressione atta a valorizzare, salvaguardare e recuperare i beni culturali e ambientali europei, con priorità per quelli franco-italiani. =====

2. Al fine di raggiungere le finalità innanzi menzionate, l'Associazione potrà svolge-

re le seguenti attività: =====

- istituire corsi, lezioni e conferenze per illustrare i vari aspetti della civiltà e dell'arte europea agli studiosi e ai visitatori nazionali e stranieri che ne facciano richiesta, nonché corsi di aggiornamento rivolti ai docenti delle scuole primarie e secondarie; =====
- incoraggiare con premi, concorsi e ogni altro utile mezzo lo studio e la conoscenza del Patrimonio Culturale Europeo; =====
- istituire borse di studio da destinare a giovani studiosi italiani e stranieri che mediante pubblicazioni e ricerche si renderanno particolarmente benemeriti degli studi della cultura europea; =====
- organizzare convegni e forum nazionali ed internazionali, allo scopo di suscitare il pubblico interesse intorno alle ricerche scientifiche sui problemi della storia e dell'antica civiltà delle popolazioni europee; =====
- dare adeguate notizie, precise e documentate, su studi e ricerche d'interesse storico-letterario ed archeologico collegate alla migliore conoscenza dell'antica civiltà delle popolazioni europee, con pubblicazioni di ricerche, di atti di convegni, di monografie e di articoli, sia a mezzo stampa che con sistemi informatici; =====
- promuovere raccolte di fondi nazionali ed internazionali per la realizzazione di specifici progetti. =====

3. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. =====

4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso. =====

===== **Articolo 4 - Il patrimonio: destinazione ed assenza di scopo di lucro**=====

1. Il **patrimonio** dell'Associazione è indivisibile ed è costituito: =====

- a) dal patrimonio minimo eventualmente necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione; =====
- b) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; =====
- c) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 5; =====
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio. =====

2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. =====

===== **Articolo 5 - Risorse economiche**=====

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: =====

- a) quote associative; =====
- b) contributi pubblici e privati; =====
- c) donazioni e lasciti testamentari; =====

- d) rendite patrimoniali; =====
- e) attività di raccolta fondi; =====
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni; =====
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore; =====
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia. =====

===== **Articolo 6 - Bilancio di esercizio** =====

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. =====
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio in conformità a quanto prescritto dall'articolo 13 del Codice del Terzo Settore, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. =====
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. =====

===== **Articolo 7 - Norme sull'ordinamento interno** =====

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. =====
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. =====

===== **Articolo 8 - Associati** =====

Possono essere associati dell'Associazione cittadini italiani e stranieri nonché enti e associazioni italiane e straniere. =====

===== **Articolo 9 - Procedura di ammissione** =====

1. L'ammissione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo per coloro che ne facciano domanda. =====
Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi. =====
2. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve: =====
- inviare email, pec o lettera raccomandata a/r presso la sede dell'Associazione con domanda scritta che sarà scaricabile dal sito dell'Associazione o firmare il format per la domanda di adesione durante gli eventi pubblici organizzati dalla stessa associazione; il format prevede di accettare le norme dello Statuto e del regolamento; nella mail pec e/o lettera raccomandata sarà obbligatorio esprimere la stessa accettazione; =====
- versare la quota annuale associativa, fissata dal Consiglio Direttivo. =====
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. =====
4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. =====
5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, en-

tro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il ricorso viene discusso e deciso alla prima Assemblea ordinaria utile. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. =====

Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'Associazione dovranno presentare la domanda di ammissione firmata dal proprio rappresentante legale. =

===== **Articolo 10 - Categorie di associati** =====

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie: **fondatori, onorari, benemeriti e ordinari.** =====

1. Sono associati **fondatori** coloro che sono presenti di persona o per procura all'atto costitutivo. =====

2. Sono associati **onorari** le persone fisiche, non solo cittadini europei, che il Consiglio Direttivo ritiene abbiano svolto attività particolarmente significative per la Vita dell'Associazione o che si siano distinte per notorietà in campo culturale, sportivo, artistico, giornalistico, editoriale e/o che abbiano particolari meriti nei medesimi ambiti. =====

3. Sono associati **benemeriti** le persone fisiche e/o giuridiche che hanno effettuato donazioni a fondo perduto in favore dell'Associazione. =====

Sono associati **ordinari** tutti coloro che siano in grado di sottoscrivere i principi statutari. =====

===== **Articolo 11 - Diritti e doveri degli associati** =====

1. Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti, vigente il diritto della parità di trattamento. =====

Gli associati hanno il diritto di: =====

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo; =====

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi; =====

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. Il consenso si intende rilasciato qualora nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo; =====

d) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. =====

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati. =====

3. Gli associati hanno il dovere di: =====

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali; =====

b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; =====

c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo. =====

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili. ==

===== **Articolo 12 - Cause di cessazione del rapporto associativo** =====

1. La qualità di associato si perde per: =====

a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di re-

cesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso; =====

b) mancato pagamento della quota associativa entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione in conformità al presente Statuto. =====

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per: =====

a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; =====

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali; =====

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. ===

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il ricorso viene discusso e deciso alla prima Assemblea ordinaria utile. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. =====

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. =====

===== **Articolo 13 - Organi dell'Associazione** =====

1. Sono organi dell'Associazione: =====

a) l'Assemblea dei soci; =====

b) l'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo); =====

c) l'Attuario; =====

d) il Tesoriere; =====

e) il Segretario; =====

f) l'Organo di Controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore. =====

2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione. =

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. =====

4. L'attuario ha la funzione di sottoscrivere i contratti inerenti le attività associative, sotto l'egida del Presidente, con idonea delega. =====

Il Tesoriere risponde personalmente della conservazione dei beni dell'Associazione e ne redige l'inventario, controfirmato dal Presidente e dal Segretario. =====

Il Segretario soprintende agli uffici dell'Associazione, occupandosi in generale della gestione dei libri sociali e svolgendo le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. =====

===== **Articolo 14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento** =====

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli asso-

ciati in regola con il versamento della quota associativa annuale. Può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purchè nel territorio della provincia di Aosta. =====

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. =====

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata: =====

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo; ===

b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. =====

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. =====

Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. =====

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email, e deve essere pubblicata sul sito istituzionale oltre che affissa, in maniera visibile, presso la sede sociale dell'Associazione, almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. =====

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. =====

6. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda. =====

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione. =====

===== **Articolo 15 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum** =====

1. È compito dell'Assemblea ordinaria: =====

a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo; =====

b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo; =====

- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo; =====
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo; ==
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore; =====
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione; =====
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione; =====
- h) deliberare sull'istituzione di eventuali sezioni dell'Associazione; =====
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti; =====
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale. =====

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. =====

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione. =====

===== **Articolo 16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum** =====

1. È compito dell'Assemblea straordinaria: =====

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; =====
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. =====

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. =====

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. =====

===== **Articolo 17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto** =====

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. =====

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. =====

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. =====

4. Per l'elezione delle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. =====

5. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità. =====

===== **Articolo 18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica** =====

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa,

ed è composto da un numero di membri che può variare da 6 (sei) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. =

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. L'assunzione della carica di Consigliere è inoltre subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza eventualmente previsti da disposizioni statutarie o regolamentari della rete associativa a cui l'Associazione è aderente. =====

4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. =====

Articolo 19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto =====

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri. =====

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. =====

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri. ===

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea. =====

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. =====

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. =====

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto. =====

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione. =====

Articolo 20 - Competenze del Consiglio Direttivo =====

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di: =====

a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati; =====

b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====

d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====

e) nominare il Presidente, il Vicepresidente, l'Attuario e il Segretario dell'Associazione; =====

f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati; =====

g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione

ne, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====
h) decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare; =====
i) deliberare la convocazione dell'Assemblea; =====
l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente; =====
m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione; =====
n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; =====
o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni; =====
p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione. =====

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

===== **Articolo 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica** =====

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. =====

2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. ==

3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. =====

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. =====

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di: =====

a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi; analogo potere spetta all'Attuario con idonea delega; =====

b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; =====

c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo; =====

d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo. =====

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dall'Attuario. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere. =====

Articolo 22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Diretti-

===== **vo** =====

1. La carica di Consigliere si perde per: =====

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; ==

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione; ==

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui al presente Statuto; =====

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto. =====

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltesi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. ==

In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei

non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. =====

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico, la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione. =====

Articolo 23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato facoltativamente od obbligatoriamente al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, può essere formato da 1 (uno) o 3 (tre) componenti, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I componenti dell'organo di controllo non sono necessariamente scelti fra gli associati. =====

2. I componenti dell'organo di controllo rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. =====

3. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, c.2 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. =====

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione. =====

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. =====

6. I componenti dell'organo di controllo, a cui si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. =====

Articolo 24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo: =====

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; =====

b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento; =====

c) esercitare il controllo contabile; =====

d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore; =====

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'articolo 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio; =====

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio. =====

2. Nei casi previsti dall'articolo 31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. =====

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento

procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

===== **Articolo 25 - Responsabilità degli organi sociali** =====

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione risponde soltanto l'ente con il proprio patrimonio, salvo quanto previsto dalla legge. =====

2. I Consiglieri e i componenti dell'organo di controllo (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili. =====

===== **Articolo 26 - Libri sociali e registri** =====

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture: =====

a) il libro degli associati; =====

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea; =====

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. =====

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. =====

===== **Articolo 27 - Sezioni** =====

Qualora, per decisione dell'Assemblea, vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto. =====

===== **Articolo 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio** =====

1. Lo **scioglimento** dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto. =====

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere **devoluto**, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore. =====

===== **Articolo 29 - Disposizioni transitorie** =====

1. Il Consiglio Direttivo, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimane in carica sino alla sua naturale scadenza. =====

===== **Articolo 30 - Norme di rinvio** =====

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili. =====

In originale firmato da: Paola Tiziana Francesca Bergamo - Errico Vincenti (sigillo) =====

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA REDATTA SU SUPPORTO
DIGITALE DI ORIGINALE REDATTO SU SUPPORTO ANALOGICO**

(art. 22, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto **Dott. Errico Vincenti**, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale avente vigenza sino al giorno 11/06/2023, che la presente copia, redatta su supporto digitale, composta di numero **15** pagine inclusa la presente, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

In Montebelluna, nel mio studio alla Via Alessandro Manzoni n. 14.

Oggi, 24 dicembre 2021 (24/12/2021).